

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente estensore
Avv. Paolo De Matteis	Componente
Avv. Guido Lombardo	Componente

con l'assistenza della dott.ssa Ilaria Cesarone in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 23 luglio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo ex art. 23 del Reg. di Giustizia FPI depositato in data 25 giugno 2026 dal sig. Alfonso Sito, tecnico FPI e dalla ASD Gymnasium Boxing Club, in persona del suo l.r.p.t.

AVVERSO

La Decisione n. 36 del 18 giugno 2026 del Giudice Sportivo Nazionale, con la quale è stata irrogata al sig. Alfonso Sito la sanzione della sospensione per mesi due (sessanta giorni) dallo svolgimento di ogni attività agonistica e federale e alla ASD Gymnasium Boxing Club la sanzione dell'ammenda pari a due quote di affiliazione, per violazioni della normativa federale accertate nel corso della manifestazione svoltasi in Oggiona con Santo Stefano (VA), in occasione della manifestazione del 30 maggio 2026.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Decisione n. 36 del 18 giugno 2026, il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Pugilistica Italiana, all'esito dell'esame del Referto di Riunione n. 623/2026 e del successivo Verbale Integrativo redatti dal Commissario di Riunione in relazione alla manifestazione pugilistica denominata "Gymnasium Boxing Night – II Edizione", svoltasi il 30 maggio 2026 presso il Campo Sportivo di Via Bonacalza in Oggiona con Santo Stefano (VA), irrogava al tecnico federale Alfonso Sito, tesserato per la ASD Gymnasium Boxing Club, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di sessanta giorni, nonché alla ASD Gymnasium Boxing Club, in qualità di società organizzatrice della manifestazione, la sanzione dell'ammenda pari a due quote di affiliazione.

In particolare, il Giudice Sportivo Nazionale riteneva accertato che il sig. Alfonso Sito, al termine della proclamazione del verdetto di un incontro, avesse assunto un comportamento gravemente contrario ai doveri di lealtà, correttezza e rispetto dovuti agli Ufficiali di Gara, contestando platealmente l'operato del Commissario di Riunione e della giuria, rivolgendo nei loro confronti espressioni gravemente lesive della professionalità e dell'immagine della Federazione, nonché frasi dal contenuto minaccioso. La condotta si sarebbe inoltre protratta oltre il termine della manifestazione, attraverso il rifiuto di corrispondere i compensi dovuti per l'attività di "extra time" agli Ufficiali di Gara e di sottoscrivere le relative distinte contenenti le coordinate bancarie necessarie al pagamento. Per tali ragioni il Giudice Sportivo ravvisava la violazione degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi e dell'art. 33, comma 5, del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico.

Con il medesimo provvedimento il Giudice Sportivo Nazionale riteneva altresì responsabile la ASD Gymnasium Boxing Club, quale società organizzatrice dell'evento, per non avere assicurato il regolare svolgimento della manifestazione, omettendo di predisporre un adeguato servizio d'ordine e la presenza della forza pubblica, nonostante l'elevato numero di spettatori presenti, così consentendo il verificarsi di ripetuti episodi di disordine e di comportamenti irragionevoli nei confronti del Commissario di Riunione e degli altri Ufficiali di Gara. Alla società veniva inoltre contestata l'interferenza della propria segreteria nell'esecuzione delle disposizioni impartite dal Commissario di Riunione in ordine allo svolgimento dello spettacolo accessorio (ring girls), con conseguente violazione dell'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico e degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva. Avverso tale decisione, con reclamo depositato il 25 giugno 2026 ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva, il sig. Alfonso Sito e la ASD Gymnasium Boxing Club, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedevano, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la sua riforma con il proscioglimento dagli addebiti contestati ovvero con la rideterminazione delle sanzioni irrogate.

Con il primo motivo, i reclamanti deducevano la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, lamentando che il procedimento disciplinare fosse stato definito senza una preventiva contestazione degli addebiti e senza la concessione di un termine per la presentazione di memorie difensive, assumendo che tale garanzia sarebbe espressamente prevista dall'art. 32 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.

Con il secondo motivo, denunciavano il difetto e l'insufficienza della motivazione della decisione impugnata, sostenendo che il Giudice Sportivo si fosse limitato a recepire il contenuto del referto e del verbale integrativo del Commissario di Riunione senza svolgere un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie né esplicitare le ragioni poste a fondamento dell'accertamento della responsabilità e della determinazione delle sanzioni.

Con il terzo motivo, limitatamente alla posizione del sig. Alfonso Sito, i reclamanti contestavano la ricostruzione dei fatti relativa al mancato pagamento dei compensi per l'attività di "extra time", sostenendo che il ritardo fosse stato determinato esclusivamente dall'illeggibilità del documento contenente le coordinate bancarie e dalla presenza di IBAN errati, circostanze che avrebbero escluso qualsiasi volontà di sottrarsi all'adempimento, come dimostrato dai pagamenti già effettuati e dalle successive richieste di comunicazione dei dati corretti.

Con il quarto motivo, i reclamanti contestavano la valutazione operata dal Giudice Sportivo in ordine alle espressioni attribuite al sig. Sito e alla misura della sanzione irrogata, deducendo che le frasi contestate dovessero essere ricondotte al particolare contesto emotivo conseguente all'esito degli incontri e che la manifestazione fosse stata caratterizzata da significative criticità organizzative imputabili agli Ufficiali di Gara, tra cui presunte irregolarità nella durata delle riprese, contestazioni generalizzate ai verdetti e problematiche concernenti il servizio di cronometraggio. Chiedevano, inoltre, che fosse acquisito il fascicolo disciplinare del tecnico al fine di dimostrare l'assenza di precedenti disciplinari e, conseguentemente, rideterminare la sanzione in misura più contenuta e proporzionata.

Con il quinto motivo, la ASD Gymnasium Boxing Club deduceva l'erronea attribuzione alla società organizzatrice di episodi riconducibili, secondo la prospettazione difensiva, a tesserati o sostenitori appartenenti ad altre associazioni sportive, evidenziando di avere comunque predisposto un servizio d'ordine e sostenendo che la responsabilità prevista dall'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico non può assumere carattere assoluto. Contestava, inoltre, la valutazione operata dal Giudice Sportivo in relazione all'intervento della segreteria della società nella gestione dello spettacolo accessorio, ritenendo che le modalità organizzative fossero state previamente concordate con il Commissario di Riunione.

Contestualmente al reclamo, i reclamanti formulavano istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, deducendo il pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione delle sanzioni, nonché istanze istruttorie dirette all'acquisizione del fascicolo disciplinare del sig. Sito e di ogni ulteriore mezzo di prova ritenuto utile ai fini della decisione.

All'udienza del 23 luglio 2026, celebrata mediante collegamento da remoto, verificata la regolarità del contraddittorio e delle comunicazioni previste dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia, comparivano il Procuratore Federale, dott. Salvatore Alemanno, il reclamante Alfonso Sito e, nell'interesse di entrambi i reclamanti, l'Avv. Daniele Sicilia; non compariva personalmente la Presidente della ASD Gymnasium Boxing Club, sig.ra Caterina Vitale.

Il Procuratore Federale concludeva per il rigetto del reclamo, riportandosi integralmente alla motivazione della decisione del Giudice Sportivo Nazionale e ribadendo il particolare valore probatorio attribuito dal Regolamento ai referti degli Ufficiali di Gara. Evidenziava, inoltre, che il Giudice Sportivo non è tenuto né alla preventiva contestazione degli addebiti né all'assegnazione di termini per memorie difensive e sottolineava come le dedotte irregolarità organizzative, comprese quelle concernenti il servizio di cronometraggio, fossero comunque irrilevanti rispetto alla gravità delle espressioni rivolte dal sig. Sito al Commissario di Riunione. Si opponeva, infine, all'ammissione delle richieste istruttorie formulate dai reclamanti e concludeva insistendo per la conferma integrale della decisione impugnata.

L'Avv. Daniele Sicilia, nell'interesse dei reclamanti, si riportava integralmente ai motivi di reclamo, insistendo sull'assenza di una volontà di sottrarsi al pagamento dei compensi "extra time", sulle criticità organizzative verificatesi nel corso della manifestazione, sulla natura meramente verbale delle contestazioni mosse dal sig. Sito e sull'asserita estraneità della ASD Gymnasium Boxing Club rispetto ai comportamenti posti in essere da soggetti appartenenti ad altre associazioni sportive. Concludeva chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni ovvero la loro sostituzione con altre di minore afflittività. All'esito della discussione, preso atto che le parti nulla osservavano in ordine alla regolarità del contraddittorio e dello svolgimento dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

* * *

DIRITTO

In via preliminare, la Corte rileva la ritualità del contraddittorio e l'ammissibilità del reclamo, tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Nel merito, il gravame non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Con il primo motivo i reclamanti deducono la nullità della decisione impugnata, assumendo che il Giudice Sportivo Nazionale avrebbe adottato il provvedimento disciplinare senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza concedere un termine per il deposito di memorie difensive, richiamando, a sostegno della censura, l'art. 32 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, deve rilevarsi che il richiamo operato dai reclamanti all'art. 32 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi è manifestamente inconferente, poiché tale disposizione disciplina esclusivamente l'entrata in vigore del Regolamento e non contiene alcuna previsione relativa al procedimento disciplinare o alle garanzie del contraddittorio.

Anche a voler ritenere che il riferimento fosse stato, in realtà, rivolto all'art. 30 del medesimo Regolamento, la censura non potrebbe comunque trovare accoglimento.

L'art. 30 disciplina, infatti, due distinte fattispecie: il comma 1 riguarda i provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi per infrazioni di natura tecnica, prevedendo, in tale ambito, la preventiva contestazione degli addebiti; il comma 2 stabilisce invece che le infrazioni di carattere disciplinare e comportamentale, con particolare riferimento ai principi di lealtà e correttezza

sportiva rilevabili dai referti di riunione o dalle segnalazioni degli organi federali, sono devolute alla cognizione dei competenti Organi di Giustizia.

Nel caso di specie, il procedimento trae origine proprio dalle condotte descritte nel Referto di Riunione del Commissario e nel successivo Verbale Integrativo ed è stato correttamente instaurato e definito dal Giudice Sportivo Nazionale nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

Ne consegue che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 30, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, né sussiste alcun obbligo di preventiva contestazione degli addebiti secondo le modalità previste per i procedimenti di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi.

Il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale è, infatti, regolato dalle disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva, che non prevedono una preventiva fase di contestazione analoga a quella invocata dai reclamanti.

Resta, in ogni caso, pienamente garantito il diritto di difesa attraverso il giudizio di reclamo innanzi a questa Corte, nel quale gli interessati possono dedurre ogni questione di fatto e di diritto, produrre documenti, formulare richieste istruttorie e svolgere compiutamente le proprie difese, come avvenuto nel presente procedimento.

Pertanto, il primo motivo di reclamo deve essere respinto.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale i reclamanti lamentano che il Giudice Sportivo Nazionale avrebbe recepito acriticamente il contenuto del referto del Commissario di Riunione senza procedere ad un'autonoma valutazione dei fatti.

La censura non può essere condivisa.

La Decisione n. 36/2026 individua con chiarezza:

- le fonti di prova poste a fondamento dell'accertamento;
- le disposizioni regolamentari ritenute violate;
- le ragioni giuridiche dell'affermazione di responsabilità;
- i criteri seguiti nella determinazione delle sanzioni rispettivamente irrogate al tecnico e alla società organizzatrice.

La motivazione, pertanto, consente di ricostruire in modo puntuale l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice Sportivo e soddisfa pienamente la funzione propria della motivazione, vale a dire rendere intellegibili le ragioni della decisione e consentirne il controllo in sede di impugnazione.

Quanto al richiamo alle risultanze del referto del Commissario di Riunione, è principio consolidato dell'ordinamento sportivo che la motivazione possa essere redatta anche mediante rinvio agli atti ufficiali di gara, purché il giudice dimostri di averli fatti propri attraverso una valutazione critica e coerente con il quadro normativo applicabile.

Nel caso di specie tale verifica risulta pienamente effettuata.

La decisione impugnata, infatti, non si limita ad un mero richiamo formale del referto, ma valorizza il contenuto delle relazioni del Commissario di Riunione alla luce delle disposizioni regolamentari ritenute violate, esplicitando le ragioni per le quali le condotte accertate integrano violazione dei doveri di lealtà, correttezza e rispetto imposti ai tesserati e agli affiliati della Federazione.

Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto.

Poiché l'esame dei diversi motivi di reclamo presuppone la preventiva individuazione del valore probatorio da attribuire al Referto di Riunione e al Verbale Integrativo, la Corte ritiene opportuno affrontare preliminarmente tale questione.

Secondo il consolidato orientamento della giustizia sportiva, i rapporti redatti dagli Ufficiali di Gara e dal Commissario di Riunione costituiscono una fonte privilegiata di cognizione dei fatti direttamente percepiti nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021).

Tale particolare attendibilità trova fondamento nella posizione di imparzialità e terzietà che gli Ufficiali di Gara rivestono rispetto agli atleti, ai tecnici, alle società affiliate e, più in generale, ai soggetti coinvolti nello svolgimento della competizione sportiva.

Ciò non significa che il contenuto dei referti sia sottratto ad ogni possibile verifica da parte degli organi della giustizia federale.

Esso, tuttavia, può essere superato soltanto attraverso elementi probatori oggettivi, specifici, gravi e concordanti, idonei a dimostrare l'erroneità della ricostruzione operata dall'Ufficiale di Gara.

Nel caso di specie, i reclamanti prospettano una diversa lettura degli accadimenti, fondata essenzialmente sulla produzione di documentazione concernente il successivo pagamento dei compensi, sull'allegazione di presunte criticità organizzative della manifestazione e sulla richiesta di rivalutare il contesto nel quale sarebbero state pronunciate le espressioni contestate.

Tali elementi, tuttavia, pur imponendo un attento esame nel merito dei singoli motivi di reclamo, non risultano, di per sé, idonei a privare di attendibilità la ricostruzione dei fatti contenuta nel Referto di Riunione e nel Verbale Integrativo, i quali conservano, pertanto, piena efficacia probatoria ai fini dell'accertamento disciplinare.

Ne consegue che le censure formulate dai reclamanti dovranno essere esaminate verificando se gli elementi dedotti siano concretamente idonei a superare le risultanze degli atti ufficiali di gara, fermo restando il particolare valore probatorio che l'ordinamento federale attribuisce a questi ultimi.

Con il terzo motivo i reclamanti contestano la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al mancato pagamento dei compensi dovuti agli Ufficiali di Gara per l'attività di "extra time", sostenendo che il ritardo sarebbe stato determinato esclusivamente dalla scarsa leggibilità delle coordinate bancarie comunicate e non da una volontà di sottrarsi all'adempimento.

La censura non merita accoglimento.

Dalla lettura del Referto di Riunione e del successivo Verbale Integrativo emerge come l'addebito disciplinare non sia stato fondato esclusivamente sul mancato pagamento delle somme dovute, bensì sull'intera condotta tenuta dal sig. Sito nei confronti degli Ufficiali di Gara nella fase conclusiva della manifestazione.

Il Giudice Sportivo ha infatti valorizzato, oltre al rifiuto iniziale di procedere al pagamento, il comportamento complessivamente tenuto dal reclamante, caratterizzato da reiterate contestazioni, dal rifiuto di sottoscrivere le distinte predisposte per il pagamento e dalle modalità gravemente irragionevoli con cui tali contestazioni sono state formulate. In particolare, dal Referto di Riunione emerge che il sig. Sito, per ben due volte, dopo che il Commissario di Riunione aveva compilato la nota di corresponsione delle somme dovute agli Ufficiali di Gara, la gettava a terra, manifestando in tal modo un atteggiamento di aperto disprezzo nei confronti dell'attività svolta dall'Ufficiale Federale e delle procedure previste per la liquidazione dei compensi.

La documentazione prodotta dai reclamanti, attestante l'avvenuta esecuzione di alcuni pagamenti e le successive richieste di comunicazione di coordinate bancarie corrette, dimostra unicamente che gli importi sono stati successivamente corrisposti ovvero che sono state intraprese iniziative dirette alla loro regolarizzazione.

Tali circostanze, tuttavia, pur potendo spiegare le ragioni del ritardo nell'adempimento, non sono idonee ad escludere né a ridimensionare il comportamento contestato, il quale si è già integralmente consumato durante la manifestazione ed è consistito nelle modalità con cui il reclamante ha interloquito con gli Ufficiali di Gara e con il Commissario di Riunione.

Il successivo adempimento dell'obbligazione patrimoniale, infatti, non elimina il disvalore disciplinare di una condotta che si è manifestata attraverso atteggiamenti contrari ai doveri di correttezza, rispetto e leale collaborazione imposti ai tesserati federali.

Ne consegue che la ricostruzione operata dal Giudice Sportivo Nazionale non risulta superata dalla documentazione prodotta in sede di reclamo.

Con il quarto motivo i reclamanti sostengono che le espressioni attribuite al sig. Sito dovrebbero essere ricondotte al particolare clima emotivo conseguente allo svolgimento della manifestazione e che le stesse sarebbero state provocate da talune criticità organizzative riscontratesi nel corso degli incontri. Neppure tale censura può essere condivisa.

È indubbio che le competizioni sportive, specie nelle fasi immediatamente successive alla proclamazione dei verdetti, possano determinare situazioni di particolare tensione emotiva.

Tuttavia, proprio in tali contesti l'ordinamento federale impone ai tecnici sportivi un rigoroso dovere di autocontrollo e di rispetto nei confronti degli Ufficiali di Gara, in ragione del ruolo educativo e della funzione di esempio che essi sono chiamati a svolgere nei confronti degli atleti e dell'intero movimento sportivo.

Le espressioni riportate nel Referto di Riunione quali: *"Ci avete rubato il match"*, *"Voglio vedere i cartellini"*, *"Come avete fatto a giudicare?"*, nonché l'affermazione *"Vi dovranno radiare"* e la richiesta di non voler *"più questi tre alle mie riunioni"*, unitamente al comportamento complessivamente tenuto dal reclamante, trascendono i limiti della fisiologica protesta avverso un verdetto sportivo e integrano un atteggiamento obiettivamente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e rispetto che devono improntare ogni rapporto tra i tesserati della Federazione, confermando il carattere gravemente irrispettoso e offensivo della condotta posta in essere dal tecnico.

Anche a voler ritenere che talune decisioni organizzative del Commissario di Riunione avrebbero potuto essere diversamente gestite o che alcune criticità si siano effettivamente verificate nel corso della manifestazione, ciò non vale ad escludere né a giustificare la condotta successivamente tenuta dal sig. Sito.

L'ordinamento federale, infatti, predispone specifici strumenti di tutela avverso eventuali irregolarità tecniche o organizzative, strumenti che devono essere esercitati nelle sedi proprie e con modalità rispettose delle funzioni istituzionali degli Ufficiali di Gara.

Non è invece consentito trasformare il dissenso rispetto alle decisioni arbitrali o organizzative in comportamenti offensivi o intimidatori nei confronti di coloro che sono chiamati ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

Nel reclamo viene chiesta l'acquisizione del fascicolo disciplinare del sig. Alfonso Sito nonché l'ammissione di ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile.

Le richieste non possono essere accolte.

L'acquisizione del fascicolo disciplinare risulta irrilevante ai fini della decisione.

Anche qualora dovesse emergere l'assenza di precedenti disciplinari, tale circostanza non inciderebbe sull'accertamento della responsabilità, ma potrebbe assumere rilievo esclusivamente nella fase di commisurazione della sanzione, profilo che, come si dirà oltre, è stato già adeguatamente valutato dal Collegio.

Parimenti irrilevanti risultano gli ulteriori mezzi istruttori richiesti.

Gli elementi documentali già acquisiti consentono infatti una completa ricostruzione della vicenda e non emergono fatti controversi la cui definizione renda necessaria un'ulteriore attività istruttoria.

Le richieste devono pertanto essere respinte.

Particolare rilievo viene attribuito dai reclamanti alla circostanza secondo cui il cronometrista sarebbe stato legato da rapporto familiare con il Commissario di Riunione nonché alla dedotta irregolare durata di uno o più round.

Le deduzioni non risultano idonee ad incidere sulla presente decisione.

Come evidenziato dal Procuratore Federale nel corso dell'udienza, il cronometrista impiegato nella manifestazione non apparteneva alla Federazione Pugilistica Italiana, bensì ad altra Federazione sportiva.

In ogni caso, anche a voler prescindere da tale circostanza, i reclamanti non hanno fornito alcun elemento concreto dal quale possa desumersi che l'asserita relazione personale abbia

inciso sull'imparzialità dell'attività svolta o abbia determinato le condotte disciplinarmente contestate al sig. Sito. L'allegazione di una possibile situazione di incompatibilità rimane pertanto confinata ad un piano meramente ipotetico e non trova riscontro in elementi oggettivi idonei ad incidere sulla valutazione della responsabilità disciplinare.

Analoga sorte deve avere la censura concernente il video prodotto al fine di dimostrare la ridotta durata di una ripresa.

Anche qualora si volesse ritenere dimostrata una temporanea anomalia nella misurazione del tempo di gara, tale circostanza non risulta comunque decisiva ai fini del presente procedimento.

L'oggetto del giudizio non concerne infatti la regolarità tecnica dello svolgimento degli incontri né la correttezza dei tempi di gara.

Il presente procedimento ha invece ad oggetto la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate per il comportamento tenuto dal reclamante nei confronti del Commissario di Riunione e degli altri Ufficiali di Gara, nonché per le violazioni contestate alla società organizzatrice.

Sotto tale profilo, il video prodotto non risulta idoneo a superare la ricostruzione contenuta negli atti ufficiali di gara né ad escludere la rilevanza disciplinare delle condotte contestate.

Resta da esaminare la censura concernente la dedotta sproporzione della sanzione della sospensione di sessanta giorni.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

Nella determinazione della sanzione il Giudice Sportivo Nazionale ha correttamente tenuto conto della pluralità delle condotte contestate, della loro protrazione anche oltre il termine della manifestazione, della particolare gravità delle espressioni rivolte agli Ufficiali di Gara e del ruolo rivestito dal reclamante quale tecnico federale.

Le condotte accertate non si esauriscono, infatti, in una protesta estemporanea conseguente ad un singolo episodio di gara, ma evidenziano un atteggiamento complessivamente contrario ai principi di lealtà, correttezza e rispetto che devono improntare i rapporti tra tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento federale.

L'assenza di conseguenze fisiche ovvero il successivo pagamento dei compensi non sono elementi sufficienti a ridimensionare il disvalore disciplinare della condotta, la quale ha inciso direttamente sull'autorevolezza degli Ufficiali di Gara e, più in generale, sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

La sanzione irrogata appare pertanto conforme ai criteri di proporzionalità e adeguatezza previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva e non presenta profili di manifesta irragionevolezza tali da giustificare la rideterminazione in sede di gravame.

Conseguentemente, anche il quarto motivo di reclamo deve essere respinto.

Con il quinto motivo i reclamanti contestano la responsabilità disciplinare ascritta alla ASD Gymnasium Boxing Club, sostenendo che gli episodi di disordine richiamati nella decisione impugnata sarebbero stati posti in essere, almeno in parte, da soggetti appartenenti ad altre associazioni sportive e che, pertanto, non potrebbero essere imputati alla società organizzatrice.

La censura non può essere condivisa.

L'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico pone espressamente a carico della società organizzatrice la responsabilità del regolare svolgimento della manifestazione pugilistica, imponendole di adottare tutte le misure organizzative necessarie affinché l'evento si svolga in condizioni di sicurezza, ordine e pieno rispetto dell'autorità degli Ufficiali di Gara.

Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nella posizione di garanzia assunta dalla società che organizza l'evento e che è funzionale alla tutela del corretto svolgimento delle competizioni sportive. La decisione impugnata non ha, pertanto, attribuito alla Gymnasium Boxing Club una responsabilità per il solo fatto dell'organizzazione della manifestazione, bensì per non avere predisposto un assetto organizzativo concretamente idoneo a prevenire o contenere le

situazioni di disordine che si sono verificate nel corso dell'evento e che risultano puntualmente descritte negli atti ufficiali di gara.

La Gymnasium Boxing Club deduce di avere predisposto un servizio d'ordine, producendo in giudizio il relativo elenco nominativo.

Anche tale deduzione non è idonea a superare la decisione impugnata.

La mera predisposizione di un elenco di persone incaricate del servizio d'ordine non è, infatti, di per sé sufficiente a dimostrare l'effettiva idoneità delle misure organizzative adottate.

Ciò che rileva, ai fini dell'accertamento disciplinare, è l'efficacia concreta del servizio predisposto.

Nel caso di specie, il Referto di Riunione e il Verbale Integrativo descrivono una pluralità di episodi di disordine verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione, evidenziando come il Commissario di Riunione abbia dovuto ripetutamente intervenire per richiamare spettatori e soggetti presenti nell'area tecnica, nonché per fronteggiare situazioni incompatibili con il regolare svolgimento dell'evento.

L'effettivo verificarsi di tali episodi costituisce elemento sintomatico dell'inadeguatezza delle misure organizzative predisposte, indipendentemente dall'esistenza formale di un elenco di addetti al servizio d'ordine. Correttamente, pertanto, il Giudice Sportivo Nazionale ha ritenuto che la società non avesse assicurato un presidio organizzativo adeguato alle caratteristiche della manifestazione.

I reclamanti sostengono, inoltre, che alcuni degli episodi descritti nel Verbale Integrativo riguardassero soggetti appartenenti ad altre associazioni sportive o, comunque, estranei alla Gymnasium Boxing Club, con conseguente insussistenza della responsabilità della società organizzatrice.

L'assunto non può essere condiviso.

La responsabilità prevista dall'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico non è costruita in funzione dell'appartenenza associativa dei singoli autori dei comportamenti contestati.

Ciò che assume rilievo è, invece, il verificarsi di episodi di disordine nel corso della manifestazione e la capacità dell'organizzazione predisposta dalla società di prevenirli, contenerli o impedirne l'aggravamento.

Diversamente opinando, la responsabilità dell'organizzatore verrebbe sostanzialmente svuotata di contenuto, essendo sufficiente che il comportamento sia posto in essere da uno spettatore o da un tesserato appartenente ad altra società per escludere qualsiasi conseguenza disciplinare.

Una simile interpretazione contrasterebbe con la funzione preventiva della norma regolamentare, la quale individua proprio nella società organizzatrice il soggetto tenuto ad assicurare che la manifestazione si svolga in condizioni di ordine e sicurezza.

Né può trascurarsi che gli episodi descritti nel Referto non costituiscono fatti isolati, bensì si inseriscono in un contesto caratterizzato da ripetute contestazioni nei confronti del Commissario di Riunione e degli altri Ufficiali di Gara, circostanza che conferma come le misure organizzative predisposte non siano risultate adeguate a garantire il corretto svolgimento dell'evento.

I reclamanti contestano altresì la valutazione operata dal Giudice Sportivo con riguardo all'intervento della segreteria della società nella gestione dello spettacolo accessorio, sostenendo che le modalità operative erano state preventivamente concordate con il Commissario di Riunione.

La censura non merita accoglimento.

Anche a voler ritenere che vi sia stata una preventiva interlocuzione tra la segreteria della società ed il Commissario circa le modalità di svolgimento dello spettacolo accessorio, ciò non esclude che durante la manifestazione le disposizioni impartite dal Commissario di Riunione dovessero essere integralmente osservate.

Il Commissario di Riunione è infatti l'autorità federale cui compete la direzione tecnico-organizzativa della manifestazione e le indicazioni da lui impartite nel corso dell'evento devono essere prontamente eseguite dai soggetti coinvolti nell'organizzazione.

L'eventuale esistenza di precedenti accordi organizzativi non attribuisce, infatti, alla società organizzatrice alcun potere di modificare autonomamente o di ritardare l'esecuzione delle direttive impartite nel corso della manifestazione dall'Ufficiale Federale responsabile.

Sotto tale profilo, la valutazione operata dal Giudice Sportivo appare pienamente coerente con i principi di ordinato svolgimento delle competizioni sportive.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che nessuna delle censure formulate dalla ASD Gymnasium Boxing Club sia idonea a superare l'accertamento operato dal Giudice Sportivo Nazionale. Le risultanze del Referto di Riunione e del Verbale Integrativo evidenziano, infatti, una pluralità di criticità organizzative concernenti il mantenimento dell'ordine, la gestione dell'area tecnica e il rapporto con gli Ufficiali di Gara, criticità che trovano puntuale riscontro nella motivazione della decisione impugnata e risultano riconducibili agli obblighi organizzativi gravanti sulla società ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico.

Le deduzioni difensive prospettano una diversa lettura degli accadimenti, ma non forniscono elementi oggettivi, specifici e concordanti idonei a superare la ricostruzione dei fatti contenuta negli atti ufficiali di gara, né dimostrano che la società avesse predisposto un'organizzazione concretamente adeguata a prevenire le criticità che si sono verificate nel corso della manifestazione.

Ne consegue che anche il quinto motivo di reclamo deve essere respinto e che la decisione impugnata merita integrale conferma anche con riferimento alla responsabilità disciplinare della ASD Gymnasium Boxing Club. In conclusione, la Decisione gravata deve essere confermata con conseguente integrale rigetto del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Alfonso Sito, tecnico tesserato FPI, e dalla ASD Gymnasium Boxing Club, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 36 del 18 giugno 2026, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita, rigetta integralmente il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 36 del 18 giugno 2026.

Dispone l'acquisizione del contributo per l'accesso ai servizi della giustizia.

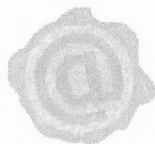
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti, alla Procura Federale e ai competenti Organi federali, nonché la pubblicazione della stessa con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 31 luglio 2026

Avv. Paola Potenza - Presidente estensore

Firmato digitalmente da: Paola
Potenza
Data: 31/07/2026 11:18:09

Avv. Paolo De Matteis



Avv. Guido Lombardo

